

VARIAZIONI STRUTTURALI IN CORSO D'OPERA

DPReg 27.07.2011, n.0176/Pres.

Disposizioni che si applicano anche agli edifici e opere “strategiche – rilevanti” di cui art.6. c.2. lett.a)

VARIAZIONI STRUTTURALI

Progettista strutturale dell'opera di variante è la figura professionalmente competente a valutare e a dichiarare la sussistenza delle condizioni tecniche che consentono di classificare le modifiche al progetto originariamente depositato

VARIANTI SOSTANZIALI

Regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario

Qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio e dell'opera tali da renderla ascrivibile nella tipologia “strategici”, “rilevanti” o “edifici o opere diverse” diversamente dall'origine, la documentazione è allegata ad una nuova istanza di autorizzazione, a cui è assegnato un nuovo numero di deposito.

Preavviso scritto

e contestuale deposito allo specifico sportello presso le Strutture tecniche dell'edilizia – sedi provinciali – 2 COPIE in originale

Restituzione di 1 copia contrassegnata con timbro sportello (autorizzazione scritta/attestazione di deposito secondo prog. originario)

VARIANTI NON SOSTANZIALI

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA STRUTTURALE

condivisa e sottoscritta dal D.L. e dal Collaudatore

- RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA

Documentazione da predisporre **prima di iniziare l'esecuzione delle opere in variante** firmata dal Progettista, condivisa dal Collaudatore e vistata dal D.L. e **disponibile in cantiere**

FINE LAVORI

Documentazione predisposta da allegare alla **Relazione Strutture Ultime**

RELAZIONE STRUTTURE ULTIME

art. 65, dpr 380/01 – “depositare” entro 60 gg. dalla fine lavori

COLLAUDO (asseverazione, art.5, c. 3bis, lett.b))

art. 67, dpr 380/01 – “effettuare” entro 60 gg. dalla data di deposito della R.S.U. e ai fini di cui art. 62, dpr 380/01